



UNIONCAMERE

AP

VIA PEC

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
div.contr.segreteriatecnica@agenziaentrate.it

Spett.le
Ministero delle Imprese e del Made
in Italy
Direzione Generale Servizi di Vigilanza
DGV@pec.mimit.gov.it

Oggetto: Assolvimento dell'imposta di bollo nelle istanze di parte per l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese culturali e creative del registro delle imprese

Con la presente nota, questa Unione desidera illustrare le iniziative intraprese dagli Uffici del registro delle imprese delle Camere di commercio per la gestione delle iscrizioni e cancellazioni alla nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative. Per trasparenza e per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale si condividono di seguito gli importi che gli Uffici applicheranno per la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese. Per una migliore comprensione, viene fornita una breve sintesi del percorso normativo che ha portato all'istituzione di questa nuova sezione.

La legge 27 dicembre 2023, n. 206, all'art. 25, ha introdotto la qualifica di impresa culturale e creativa e l'istituzione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile di una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative.

La norma non pone limitazioni alla forma giuridica che le imprese devono possedere per l'ottenimento della qualifica (si rimanda alle forme costitutive di cui al libro V del codice civile), le disposizioni trovano altresì applicazione anche per gli "enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività riconducibili agli ambiti culturali e creativi.

Le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa (nonché le ipotesi di revoca) sono state definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy del 25 ottobre 2024 individuando in particolare i requisiti soggettivi (art. 3) e oggettivi (art. 4) che i soggetti interessati alle iscrizioni previste dalla legge devono rispettare al fine di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa attraverso l'iscrizione nell'omonima sezione speciale.

Con riferimento agli oneri in capo ai soggetti interessati, il suddetto decreto interministeriale prevede espressamente (art.8) che per l'iscrizione o cancellazione dalla sezione speciale delle imprese culturali e creative, *“si applicano i diritti di segreteria di cui al decreto dirigenziale interministeriale, del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'Ispettore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, recante*



“Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A” (c.d. decreto dei diritti di segreteria).

Per quanto concerne l’attuazione operativa della nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative, con il Decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vengono ulteriormente definite *“le disposizioni concernenti gli adempimenti per l’iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l’operatività della sezione speciale”*.

La data di decorrenza dell’adempimento, ossia la data dalla quale è possibile effettuare le iscrizioni alla sezione speciale previste dalle suddette norma, è quella del 30 settembre p.v. come stabilito all’interno del decreto direttoriale 7 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha approvato le regole tecniche per la presentazione telematica delle istanze dirette al registro delle imprese.

Con particolare riferimento agli importi, com’è noto, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro Imprese e al REA è prescritto, dalle norme, il pagamento di diritti di segreteria, secondo gli importi specificamente corrispondenti ad ogni tipo di domanda o di denuncia, indipendentemente dall’esito del procedimento. Le domande di iscrizione o cancellazione riferite alla sezione speciale delle imprese culturali e creative sono quindi riconducibili agli importi previsti dalla tabella A del decreto dei diritti di diritti di segreteria.

Oltre a quanto sopra riportato, poiché la domanda finalizzata a richiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese culturali e creative è riconducibile *“agli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti”*, gli Uffici applicheranno - oltre al diritto di segreteria sopra richiamato - anche l’imposta di bollo nella misura prevista dal D.P.R. 642/72 e s.m.i. (società di capitali € 65, società di persone € 59, imprese individuali € 17,50). Restano salve le esenzioni previste per le cooperative sociali.

Per quanto concerne la possibilità che anche gli enti iscritti al REA e che intendono ottenere la qualifica di impresa culturale e creativa si scrivano nell’apposita sezione speciale, poiché quest’ultima è riconducibile alle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all’art. 7 del D.P.R. 581/1995 e tenuto conto della natura giuridica degli enti assimilabile a quella delle imprese costituite in forma societaria, gli Uffici applicheranno l’imposta di bollo pari a € 65 per tale adempimento.

In conclusione, si invitano le Amministrazioni destinatarie a voler prendere visione delle prime indicazioni finalizzate all’avvio degli adempimenti connessi con l’iscrizione nella nuova sezione speciale e a segnalare - se del caso - eventuali diverse indicazioni.

Cordiali saluti.

II SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli